

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E BUSTO GAROLFO DELL'UFFICIO
DI SEGRETARIO COMUNALE.**

Nr. Progr. **48**

Data **27/09/2019**

Seduta NR. **10**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/09/2019 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 27/09/2019 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	N
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	CARDANI LUIGI	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	N		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

PIRAZZINI ANGELO; D'ELIA PATRIZIA; LUONI MASSIMO LUIGI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E BUSTO GAROLFO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 22,00 entra in aula il Consigliere Pirazzini.

Premesso che la vigente normativa in materia prevede che più comuni possano valutare l'opportunità, mediante lo strumento della convenzione, di gestire in forma associata l'ufficio del Segretario Comunale ;

Richiamati, in particolare:

- ☐ l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- ☐ l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede espressamente che i comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente sede della Prefettura - UTG, Sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
- ☐ l'art. 10 del D.P.R. 465/97 il quale stabilisce che i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

Quanto sopra premesso e considerato;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 55 in data 30/11/2017 di approvazione della convenzione per la gestione in forma associata coordinata tra i Comuni di Cassano Magnago e Busto Garolfo dell'ufficio di Segretario Comunale;

Dato atto che la convenzione testè richiamata prevede una durata decorrente dal 1/1/2018 fino al 31/12/2019;

Valutata l'opportunità di rinnovare il predetto accordo per la durata di anni tre dal 1/1/2020 al 31/12/2022 stante la necessità di conseguire economicità ed efficienza nella gestione del servizio in oggetto;

Esaminato l'allegato schema di convenzione per l'esercizio associato dell'ufficio di segreteria comunale costituito da n. 8 articoli;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. C) del T.U.E.L., il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa alle stipulazioni tra i comuni, oltre alla costituzione e modificazione di forme associative;

Richiamati:

- l'art. 30 e l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/00;

- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/97;

Dato atto che il Comune di Cassano Magnago viene confermato quale Comune capo convenzione e che in relazione al criterio di riparto della spesa per il trattamento economico del segretario comunale quella a carico del Comune di Busto Garolfo ammonta presuntivamente ad € 48.000,00 annui comprensiva di oneri riflessi e irap e che la stessa risulta contenuta entro il limite legale di spesa per il personale e trova copertura nel bilancio pluriennale;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. 267/2000;

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Pirazzini, Lunardi e Cardani), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 12 votanti;

D E L I B E R A

1. di rinnovare per anni tre, per le ragioni indicate in premessa, la convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale mediante convenzione con il Comune di Cassano Magnago con effetto dal 1 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2022, approvando a tal fine l'allegato schema di convenzione;

2. di dare atto che la spesa annua complessiva presunta di € 48.000,00 risulta debitamente stanziata ai seguenti capitoli: 1210 cod. C.P.C. U.1.01.01.01.002 Miss. 1 Progr. 2 – 1211 cod. C.P.C. U.1.01.02.01.001 Miss. 1 Progr. 2 – 1273 cod. C.P.C. U.1.02.01.01.001 Miss. 1 Progr. 2 e 1210/2 cod. C.P.C. U.1.01.01.01.004 Miss. 1 Progr. 2 del bilancio pluriennale annualità 2019/2021 e lo stesso importo viene presunto ai medesimi capitoli dell'annualità 2022;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al signor Sindaco del Comune di Cassano Magnago e al Ministero dell'Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano Sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

Successivamente,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Considerata la necessità di dare immediata attuazione a quanto approvato con il presente provvedimento;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Pirazzini, Lunardi e Cardani), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 12 votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 27/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **48** del **27/09/2019**

OGGETTO

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E BUSTO GAROLFO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/09/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 18/09/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

OGGETTO:
RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA
I COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E BUSTO GAROLFO DELL'UFFICIO DI
SEGRETARIO COMUNALE.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASSANO M. E BUSTO GAROLFO PER
L'ESERCIZIO COORDINATO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Cassano Magnago e Busto Garolfo coordinano tra loro l'esercizio dell'ufficio di segretario comunale avvalendosi, a tal fine, della medesima persona quale titolare dell'ufficio, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 e dalla deliberazione dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali nr.150/1999 tuttora vigente.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cassano Magnago assume il ruolo di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco dell'altro Comune convenzionato, compete la nomina e revoca del Segretario comunale e la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE ED ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario comunale sono articolate tra i due Comuni, in modo tale da assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio presso ciascun ente locale ed in misura corrispondente alla percentuale di compartecipazione alla spesa del trattamento economico dello stesso segretario.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico del Comune di Busto Garolfo.

La spesa relativa al trattamento economico spettante al Segretario Comunale, sarà così ripartita tra i due Comuni:

- 55% a carico del Comune di Cassano Magnago;
- 45% a carico del Comune di Busto Garolfo.

Eventuali compensi dovuti al segretario comunale non collegati all'ordinario trattamento economico restano ad esclusivo carico del Comune in favore del quale la relativa prestazione era stata svolta.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI

I rispettivi Sindaci dei Comuni convenzionati avvieranno forme di reciproca consultazione al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione ha durata dal primo gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022.
Ciascun Comune convenzionato, prima della predetta scadenza, potrà recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni prima della data proposta per il recesso. Il recesso avrà effetto dopo l'accettazione del medesimo da parte dell'altro Comune.

ART. 8 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

COMUNE DI BUSTO GAROLFO